

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 411 del 14/03/2023

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “TIM SPA” DEI SERVIZI DI CONNESSIONE SU RETE DATI ED INTERNET PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO SUB PROVINCIALE DI SAN SALVO (CH). INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG ZD73A5D7E0.
-----------------	--

Estensore	Pino Catone
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che l'ARTA ha ravvisato la necessità di individuare una nuova sede per il Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) che riporti migliori requisiti sia in termini di spazi e di distribuzione dei medesimi, che di allocazione geografica per la fruibilità con mezzi pubblici sia dei dipendenti che degli utenti, oltre che in termini di risparmio energetico, rispetto alla sede attuale;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 30/12/2022 l'ARTA Abruzzo approva la proposta economica del Sig. Tomeo Christian per un costo annuo complessivo per il canone pari ad € 37.200,00 (trentasettemiladuecento) oltre ad € 1.200,00 annui per le spese condominiali;
- che con Deliberazione Direttoriale n° 7 del 23/01/2023 è stato approvato lo schema di contratto di locazione della nuova sede degli uffici del Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH);
- che in data 27/01/2023 si è addivenuti alla firma del contratto di locazione suddetto, stipulato tra ARTA Abruzzo e il Sig. Tomeo Christian, quale legale rappresentante della Società "CHRISTIAN BAR SRL";

PRESO ATTO che la nella nuova sede in questione è assente la connessione su rete dati e internet ed è quindi necessaria l'attivazione del servizio per consentire il funzionamento dei sistemi informatici e delle postazioni di lavoro dei dipendenti assegnati al Distretto stesso oltre che ai fini dell'attivazione della rete VOIP per le comunicazioni telefoniche;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1013/2021, con la quale Arta Abruzzo ha affidato alla Società BT Italia S.p.a. (ora TIM S.p.A) il servizio di connettività mediante adesione al contratto quadro stipulato da Consip S.p.A. per i servizi del sistema pubblico di connettività SPC2 e approvazione del nuovo piano dei fabbisogni connettività e soluzione VOIP;

CONSIDERATO che nella zona dove ricade l'edificio che ospita gli uffici della nuova Sede di San Salvo, non è raggiunta dalla rete dati su fibra ottica, e per la realizzazione dei lavori di posa in opera dei cavi in fibra ottica occorrono dai 4 agli 8 mesi tra autorizzazioni, lavori, collaudi, etc.;

RITENUTO pertanto di ovviare temporaneamente alla connessione su fibra ottica, ed utilizzare, nell'attesa della posa in opera della fibra ottica, la connessione sull'ordinaria fibra di rame;

VISTA l'Offerta economica della Società TIM S.p.A. proponente una connessione di tipo Internet xDSL Professional opz. Fast 200 BMG 1M con 4 indirizzi IP pubblici di base su fibra di rame al di € 360 + IVA (quota una tantum) e canone bimestrale di € 158 + IVA per la durata di 12 mesi, acquisita al Protocollo Generale con il n. 11777 del 14/03/2023;

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla Società TIM S.p.A., ritenuta congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *"Unità organizzativa responsabile del procedimento"*, *"Responsabile del procedimento"* e *"Compiti del responsabile del procedimento"*;



VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)” per l'affidamento di appalti e concessioni*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. ed in particolare, l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto “Semplificazione”) *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo, approvato con Delibera n. 6 del 19/01/2018;

VISTO

- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;



- il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, art.1 comma 1;
- l'art. 1, comma 3 della citata Legge 135/2012;
- il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;
- l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;
- che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*;

VERIFICATO che, in esito alla consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it) alla data di adozione della presente determinazione non sussistono convenzioni stipulate da Consip S.p.A. alle quali aderire per l'acquisizione del servizio richiesto;

RITENUTO quindi, al momento, che la Trattativa Diretta sul mercato elettronico di Consip S.p.A. (MEPA), al quale si intende ricorrere per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prescelta da codesta Amministrazione, riducendo la tempistica e permettendo procedure più immediate nella fornitura, come da esigenza dell'ARTA;

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura, pari a € 1.308,00 + IVA, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attivo il Bando *"Servizi / Telefonia e Connettività"* – Categoria *"Servizi di Internet"* – CPV 72400000-4 , nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del servizio in oggetto, tramite negoziazione con la Società suddetta;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2



lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore TIM S.p.A. nel Bando *Servizi / Telefonia e Connettività* – Categoria *“Servizi di Internet”* – CPV 72400000-4;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 1.308,00 + IVA al 22%;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019, recante *“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”*;

RITENUTO di esonerare l'operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 (vedi Linee Guida Anac n.4)
- in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico affidataria;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D.Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; per tale ragione, i costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono stimati in € 0,00;

RITENUTO di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice, delle Linee Guida n. 3 di ANAC e del Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, il Dott. Massimo Giusti, Direttore del Distretto Provinciale ARTA di San Salvo;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito (*“Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente provvedimento;

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informatico Anac allegata, dalla quale risulta la seguente annotazione:

“La Stazione appaltante Regione Puglia – con nota prot. n. 1612 del 14.06.2021, acquisita in pari data al protocollo dall'Autorità con il n. 47223 - ha segnalato che, con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA) - rep. n. 007712 del 28 novembre 2006 - rep. n. 008810 del 1 marzo 2007 - rep. n. 008011 del 1 marzo 2007 - addendum rep. n. 9464 del 10 luglio 2008, relativi alla costituzione del “Sistema Informativo Pugliese dell'Ambiente” (c.f.: 80017210727), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-



ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.

La società PRODEO S.p.A (C.F. 03283190720), con nota del 1.2.2022, acquisita in data 2.2.2022 al protocollo dell'Autorità con il n. 7457 ha trasmesso il ricorso presentato contro ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e nei confronti di Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni ambientali, per l'annullamento dell'annotazione dell'ANAC, prot. n. 3655/2021/SR del 6 dicembre 2021, con la quale si rappresenta che con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, la stazione appaltante Regione Puglia ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti.

Dal predetto ricorso si evince che il RTI ha contestato il provvedimento di risoluzione contrattuale dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari, ed ha notificato l'atto di citazione alla Regione Puglia in data 31.01.2022, allo stato ancora non iscritto a ruolo.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.

«La stazione appaltante "Politecnico di Torino" con modello A) di segnalazione acquisito al prot. ANAC n. 69436 del 22.9.2020, " ha comunicato l'applicazione di penali superiori all'1% dell'importo del contratto di "Fornitura di una espansione per cluster HPC e un server per cluster big data" nei confronti dell'O.e. "TELECOM Italia S.p.A.", per ritardati adempimenti contrattuali.

La S.A. ha comunicato all'O.e. l'applicazione di penali per l'importo di € 72. 446,40 (pari a 86 gg di ritardo), ai sensi dell'art. 18 del contratto stipulato in data 2.8.2019, per aver riscontrato il ritardo nella consegna della fornitura e delle attività propedeutiche previste dal contratto. Tuttavia, il "Politecnico di Torino" ha precisato che, anche se in ritardo, l'O.e. ha provveduto alla consegna, installazione e configurazione del sistema oggetto del contratto della fornitura de qua.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera del Consiglio dell'Autorità del 29 luglio 2020 n. 721, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.;

CONSIDERATO che il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull'esclusione dell'impresa dall'affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall'annotazione stessa e riservandosi di stipulare il contratto per il servizio in questione esclusivamente ad esito regolare dei restanti controlli prescritti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TIM SPA tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS n. 34337211 del 21/01/2023 con scadenza validità 21/05/2023;

RITENUTO di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31



del D.Lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa Rita Aloisio, responsabile dell'Ufficio Acquisti Beni e Servizi;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del RUP e del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023-2025;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2023-2025 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di impegnare, per la fornitura di cui trattasi, la somma di € 1.596,76 IVA compresa sul capitolo 01.11.1.03.310.0 denominato "Telefono" del Bilancio pluriennale 2023-2025 che presenta sufficiente capienza;



ACQUISITO il documento con cui la ditta "TIM S.p.A." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

- 1) **DI RIPORTARE** tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI PROCEDERE**, per tutte le motivazioni riportate in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. n. 120 dell' 11/09/2020 e succ. D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 29/07/2021, alla Società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano (MI) e P.IVA 00488410010, la fornitura di una connessione di tipo Internet xDSL Professional opz. Fast 200 BMG 1M con 4 indirizzi IP pubblici di base su fibra di rame al costo di € 360 + IVA (quota una tantum) e canone bimestrale di € 158 + IVA per la durata di 12 mesi, o comunque fino al completamento dei lavori di posa in opera della fibra ottica;
- 3) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la Dr.ssa Rita Aloisio, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Beni e Servizi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 4) **DI NOMINARE** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice, delle Linee Guida n. 3 di ANAC e del Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, il Dott. Massimo Giusti, Direttore del Distretto Provinciale ARTA di San Salvo;
- 5) **DI STABILIRE** che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenze;
- 6) **DI ESONERARE** l'operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva per le motivazioni espresse in narrativa;
- 7) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 1.596,76 IVA inclusa** al capitolo 01.11.1.03.310.0 denominato "Telefono" del Bilancio pluriennale 2023-2025 che presenta sufficiente disponibilità;
- 8) **DI FORMALIZZARE** l'affidamento della fornitura del servizio mediante una Trattativa Diretta sul MEPA nel Bando "Servizi / Servizi di telefonia e connettività" sulla piattaforma Consip www.acquistinretepa.it;
- 9) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;



10) **DI CONFERMARE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2010 n. 217, il codice CIG identificativo della presente fornitura è: **ZD73A5D7E0**;

11) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

12) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013.

Data, 14/03/2023

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

